

## **Emergenza incendi boschivi: importanti modifiche al Codice penale e alla legge quadro. Il decreto legge 120/2021 ha previsto il rafforzamento delle attività di prevenzione degli incendi boschivi ed un inasprimento delle misure sanzionatorie**

**A cura dell'Avv. Valentina Stefutti**

Il decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 recante *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*<sup>1</sup> è stato emanato a fronte del dilagare, soprattutto in alcune Regioni, di devastanti incendi boschivi. Nel corso dell'estate, tale fenomeno ha colpito aree di notevolissima estensione, provocando la distruzione di migliaia di ettari di superfici boscate, anche in aree protette. Per questa ragione, stante l'eccezionalità della situazione, il Governo ha deciso di intervenire, rafforzando le misure di previsione e prevenzione del fenomeno, sovente di origine criminale, e inasprendo il relativo quadro sanzionatorio.

Il decreto, inasprisce le sanzioni sia amministrative sia penali, in particolare per l'ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (viene, al riguardo, introdotta una specifica aggravante) e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, a incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato.

In estrema sintesi, e rinviando una disamina più compiuta delle rilevanti novità introdotte a valle della conversione in legge del decreto da parte del Parlamento, può evidenziarsi che il provvedimento del Governo, da un lato ha introdotto misure di rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Dall'altro, è intervenuto sia sul codice penale, ed in particolare sulla fattispecie di cui all'art.423 bis c.p. rubricata *“incendio boschivo”*, ben nota ai nostri Lettori, sia sulla legge 21 novembre 2000 n.353, recante *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*.

Vediamo in dettaglio.

Quanto al delitto di incendio boschivo, l'art.6 del decreto legge, recante *“Modifiche al codice penale”*, ha aggiunto tre commi all'art.423-bis c.p. e ha altresì introdotto due nuovi articoli, il 423-ter e il 423 quater c.p.

---

<sup>1</sup> liberamente scaricabile dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al seguente link ([https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-09&atto.codiceRedazionale=21G00130&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-09&atto.codiceRedazionale=21G00130&elenco30giorni=false))

Alla struttura dell'art. 423 bis c.p. sono stati infatti aggiunti il quinto, il sesto e il settimo comma.

Il nuovo quinto comma ha introdotto una circostanza aggravante in forza della quale è punito con la reclusione da 7 a 12 anni chi commette il delitto di incendio boschivo (di cui al primo comma) *“con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi”*.

Ai successivi commi 6 e 7 sono state invece previste circostanze attenuanti specifiche in caso di ravvedimento operoso nonché di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

In sostanza, come del resto già avviene per il ravvedimento operoso previsto per i reati ambientali, è stata introdotta una circostanza attenuante per chi, prima dell'inizio del processo, provveda alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, fatto espressamente salvo il caso che a provocare l'incendio doloso sia chi prestava servizio nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi. In tal caso, di contro, è prevista, viene da aggiungere condivisibilmente, una circostanza aggravante.

Il nuovo art. 423-ter c.p. consta invece di due commi, che prevedono l'irrogazione della pena accessoria della cessazione del rapporto di lavoro pubblico a carico di chi si renda responsabile del delitto di incendio boschivo e sia stato condannato ad almeno due anni di reclusione mentre, ove il delitto sia commesso da un privato, della incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.32-quater c.p.).

Infine, il nuovo l'art. 423-quater c.p. prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del profitto del reato in caso di condanna, anche ai sensi dell'art.444 c.p.p. disponendo altresì che beni confiscati e i loro eventuali proventi siano messi nella disponibilità della Pubblica Amministrazione competente e o destinati a ripristinare lo stato dei luoghi. Tuttavia, la misura della confisca non trova applicazione nel caso in cui il reo abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Degna di menzione è la previsione contenuta nell'art. 3 del decreto legge, che ha introdotto misure di accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

In particolare, è stato espressamente previsto il potere sostitutivo delle Regioni per il caso, purtroppo tutt'altro che infrequente, in cui i Comuni non provvedano ad aggiornare il catasto dei terreni incendiati, nonché la redazione, da parte della Protezione Civile, di un

Piano Nazionale Triennale di aggiornamento tecnologico delle azioni di prevenzione e lotta attiva agli incendi, a cui sono dedicate specifiche risorse per acquisire altri mezzi operativi.

È utile rammentare, sul punto, come ai sensi dell'art.10 della legge quadro, *“le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni”*. Inoltre, come noto ai nostri Lettori, *“nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”*. Il comma 1 dell'art.10, è stato ora modificato, prevedendo il divieto, per tre anni, anche della raccolta dei prodotti del sottobosco.

È oltremodo evidente come il rafforzamento delle procedure di aggiornamento del catasto sia quindi fondamentale per far sì che tali divieti vengano in concreto osservati.

Valentina Stefutti

*Publicato il 22 settembre 2021*